

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi
Dott. Marco Corali

Bergamo, 30 giugno 2022

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 17/2022

IL “DECRETO SEMPLIFICAZIONI”

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21.6.2022, il D.L. n. 73/2022 (“Decreto Semplificazioni”), recante “*Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali*”.

Il decreto è entrato in vigore il 22.6.2022 e deve essere convertito in legge entro il 20.8.2022.

Con la presente circolare si fornisce una prima analisi di alcune delle principali novità fiscali introdotte dal Decreto, riservandosi peraltro di approfondire gli argomenti nelle prossime circolari anche alla luce degli emanandi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

1. RIDUZIONE DEI CONTROLLI FORMALI DELLE DICHIARAZIONI PRECOMPILATE PRESENTATE MEDIANTE PROFESSIONISTI O CAF (art. 6)

Il decreto riduce i controlli formali, ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73, in relazione alle dichiarazioni precompilate che vengono presentate mediante un professionista o un CAF.

Viene infatti stabilito che:

- se la dichiarazione precompilata non viene modificata, non si effettua più il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;
- il controllo formale, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, avviene solo in caso di modifiche della dichiarazione precompilata;
- il controllo formale non è comunque effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata;

- il professionista o il CAF deve acquisire dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione precompilata;
- in caso di difformità, l'Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria.

Decorrenza delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2022, che saranno presentate nel 2023.

2. ABROGAZIONE DISCIPLINA “SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA” (art. 9, comma 1)

È disposta l'abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022.

Pertanto le “penalizzazioni” previste in materia di “società di comodo” dall'art. 30 della Legge n. 724/94 non troveranno applicazione per il periodo di imposta 2022 laddove:

- i periodi di imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 risultino in perdita fiscale;
- ovvero quattro dei sopraindicati periodi siano in perdita e il rimanente presenti un reddito imponibile inferiore al reddito minimo.

Ferma restando l'applicazione della disciplina per il periodo di imposta 2021, anche un'eventuale dichiarazione in perdita o con un reddito al di sotto del minimo per il 2021, rientrante nel quinquennio di osservazione per il 2022, non avrebbe quindi rilevanza in termini di eventuali penalizzazioni.

3. REGISTRAZIONE DEGLI ATTI IN TERMINE FISSO (art. 14)

Modificando gli artt. 13 e 19 del DPR n. 131/86, viene portato a 30 giorni il termine ordinario per la registrazione “in termine fisso” di tutti gli atti formati in Italia.

Termine per la registrazione degli atti in termine fisso

L'imposta di registro è ancorata alla registrazione degli atti. La registrazione, per gli atti individuati dalla Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131/86, deve avvenire “in termine fisso”.

Il termine fisso di registrazione è stabilito dall'art. 13 del DPR n. 131/86 che lo fissava in 20 giorni (dalla data dell'atto), anche se operavano alcune eccezioni per le locazioni immobiliari e per la registrazione degli atti notarili (da registrare tramite modello unico informatico, MUI) per le quali già valeva il termine di 30 giorni. Ora, il “Decreto Semplificazioni” estende a 30 giorni il termine di registrazione “ordinario” indicato dall'art. 13 del DPR n. 131/86, con l'effetto di eliminare del tutto il termine (residuale) di 20 giorni e di applicare a tutti gli atti soggetti a registrazione in termine fisso (formati in Italia) il nuovo termine di 30 giorni (decorrente, in linea di principio, dalla data dell'atto).

Denuncia di eventi successivi

Viene modificato anche l'art. 19 del DPR n. 131/86, stabilendo che il medesimo termine di 30 giorni si applichi anche alla denuncia di eventi successivi alla registrazione (ad esempio, avveramento della condizione sospensiva, determinazione definitiva del prezzo, proroga, ecc.).

4. MODIFICHE AL “CALENDARIO FISCALE IVA” (art. 3, commi 1 - 3)

Il decreto in esame apporta alcune modifiche nel calendario fiscale riguardante l’IVA:

- viene stabilita una nuova periodicità di invio degli elenchi INTRASTAT, prevedendo la presentazione degli stessi “entro il mese successivo al periodo di riferimento”, invece che entro il giorno 25 del mese successivo;
- il termine di invio dei dati delle liquidazioni periodiche relative al secondo trimestre è differito dal 16 settembre al 30 settembre di ciascun anno.

5. MODIFICHE AI TERMINI DI VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE E-FATTURE (art. 3, commi 4 - 5)

Con una modifica all’art. 17, comma 1-bis lett. a) e b) del D.L. n. 124/2019, il decreto incrementa da 250 a 5.000 euro la soglia al di sotto della quale è consentito differire i versamenti dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo e nel secondo trimestre solare.

In particolare, con efficacia dalle fatture emesse a decorrere dall’1.1.2023, il pagamento dell’imposta di bollo potrà essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

- per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre, qualora l’ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 5.000 euro;
- per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre, qualora l’ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre sia complessivamente inferiore a 5.000 euro.

6. NOVITÀ IN TEMA DI “ESTEROMETRO” PER OPERAZIONI FUORI CAMPO IVA (art. 12)

La disposizione contenuta nell’articolo 12 del D.L. n. 73/2022 modifica il comma 3-bis del D.Lgs. n. 127/2015 al fine di ampliare le ipotesi di esonero dalla presentazione dell’esterometro per le operazioni di importo singolarmente non superiore a 5.000 euro (cinquemila) relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR n. 633/1972.

Per effetto di tale modifica i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato devono pertanto essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate dai soggetti passivi di cui al comma 3 dell’articolo 1 dello stesso D.Lgs. 127/2015, con le seguenti eccezioni:

- operazioni documentate da bollette doganali;
- operazioni documentate da emissione o ricezione di fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel richiamato comma 3 del D.Lgs. 127/2015;
- operazioni, purché di importo singolarmente non superiore a 5.000 euro (cinquemila), relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR n. 633/1972.

Si precisa che oggetto di esclusione non saranno le operazioni che rilevano territorialmente nel nostro Paese quali, ad esempio, le frequenti operazioni in acquisto di servizi generici *ex* articolo 7-*ter* del DPR n. 633/1972 poste in essere da soggetti passivi italiani che, come è noto, nell'ambito dei rapporti tra soggetti economici (B2B), seguono la regola della territorialità nel Paese del Committente.

L'esclusione potrà invece riguardare, per esempio, la prestazione di manutenzione ordinaria (se ovviamente entro la soglia dei 5.000 euro), che un soggetto passivo italiano effettua su un immobile situato all'estero che in base all'articolo 7-*quater* del DPR n. 633/1972 rileva territorialmente nel Paese di ubicazione dell'immobile, oppure, sempre se di importo inferiore a 5.000 euro, per esempio le prestazioni di alloggio in alberghi all'estero, i noleggi a breve termine di mezzi di trasporto all'estero, i trasporti di persone all'estero, gli acquisti di carburante all'estero, ecc.

Si ricorda peraltro che, a decorrere dall'1.7.2022, per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge n. 178/2020 (*cf.* circolari di Studio n. 28/2021, § 5 e n. 1/2022, § 3), la presentazione dell'esterometro dovrà essere effettuata esclusivamente mediante trasmissione dei dati nel formato della fattura elettronica via SdI.

Per le operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione dei file va effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi.

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, si ricorda che la trasmissione deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione, utilizzando i seguenti tipi di documento:

TD17 – Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero

TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

TD19 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni *ex* articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972.

Di seguito si riportano le modalità di compilazione dei tre tipi di documenti.

Quando va emesso

Documento Xml TD17

Si tratta del caso in cui il prestatore, non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato (anche residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano), ha emesso una fattura non elettronica per prestazioni di servizi: l'Iva non è indicata in fattura, in quanto l'operazione è imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal committente residente o stabilito in Italia.

Il committente emette quindi il documento TD17 ad integrazione della fattura ricevuta. Il TD17 deve essere usato anche per comunicare i dati relativi a prestazioni di servizi (non rilevanti ai fini Iva in Italia) effettuate da un soggetto non stabilito a favore di un soggetto passivo italiano.

Documento Xml TD18

Il cedente residente in altro paese Ue emette una fattura per la vendita di beni al cessionario residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l'imponibile ma non la relativa imposta in quanto l'operazione è imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal cessionario. Se il cedente non ha emesso fattura elettronica attraverso il SdI, il cessionario deve predisporre un documento con tipologia TD18, ad integrazione della fattura ricevuta dal

soggetto passivo Ue.

Il codice TD18 deve essere utilizzato anche per gli acquisti intracomunitari con introduzione dei beni in un deposito Iva.

Documento Xml TD19

Il cedente, non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, emette una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia al cessionario residente o stabilito nel territorio nazionale. L'operazione è imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal cessionario, il quale deve predisporre un documento TD19.

Il codice TD19 deve essere utilizzato anche in caso di integrazione/autofattura ex articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972 per acquisti da soggetti non stabiliti, di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito Iva (articolo 50-bis, comma 4, lettera c), oppure per acquisti da soggetti non stabiliti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all'interno di un deposito Iva utilizzando la natura N3.6.

Come compilare il campo <CedentePrestatore>

Documento Xml TD17

Dati del prestatore estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso.

Il prestatore potrebbe aver indicato in fattura una partita Iva italiana aperta tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta; in mancanza di fattura elettronica, anche in questo caso si rende necessario inviare un documento TD17 riportando l'identificativo estero del prestatore.

Documento Xml TD18

Dati del prestatore estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso.

Documento Xml TD19

Dati del prestatore estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso.

Il prestatore potrebbe aver indicato in fattura una partita Iva italiana aperta tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta; in mancanza di fattura elettronica, anche in questo caso si rende necessario inviare un documento TD19 riportando l'identificativo estero del prestatore.

Come compilare il campo <CessionarioCommittente>

Documento Xml TD17 / Xml TD18 / Xml TD19

Dati del cessionario/committente che effettua l'integrazione o emette l'autofattura.

Come compilare il campo <CodiceDestinatario>

Documento Xml TD17 / Xml TD18 / Xml TD19

Si ricorda che questi documenti sono recapitati esclusivamente all'emittente, per cui l'emittente dovrà indicare il proprio codice destinatario oppure il codice "0000000".

Il codice "XXXXXXX" può essere invece utilizzato solo nelle fatture attive emesso verso soggetti non stabiliti.

Come compilare il campo <Data> della sezione "Dati Generali"

Documento Xml TD17

- Data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all'acquisto di servizi intra-Ue.
- Data di effettuazione dell'operazione, nel caso di emissione dell'autofattura relativa all'acquisto di servizi

extra-Ue o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.

Documento Xml TD18

Data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero).

Documento Xml TD19

- Data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all'acquisto di beni intra-Ue.
- Data di effettuazione dell'operazione, nel caso di emissione dell'autofattura relativa all'acquisto di beni extra-Ue.

Come compilare la sezione <DettaglioLinee>

Documento Xml TD17

Devono essere compilati i campi previsti e devono essere indicati l'imponibile e l'Iva.

Se si tratta di un'operazione non imponibile deve essere data indicazione della Natura (ad esempio, codice N3.4 nel caso di non imponibilità, codice N4 nel caso di esenzione, codice N2.2 in caso di acquisto di beni non rilevante ai fini Iva in Italia).

Documento Xml TD18

Devono essere compilati i campi previsti e devono essere indicati l'imponibile e l'Iva.

Se si tratta di un'operazione non imponibile deve essere data indicazione della Natura (ad esempio, per gli acquisti non imponibili con uso del plafond occorre indicare N3.5; nel caso di introduzione di beni in un deposito Iva a seguito di acquisto intracomunitario occorre indicare la Natura N3.6; nel caso di acquisti esenti occorre indicare la Natura N4).

Documento Xml TD19

Devono essere compilati i consueti campi, indicando imponibile e Iva.

Se si tratta di un'operazione non imponibile deve essere indicata la Natura (ad esempio, per i non imponibili con uso del plafond occorre indicare N3.5, nel caso di acquisti da soggetti non stabiliti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito Iva ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 4, lettera c), oppure per acquisti da soggetti non stabiliti di beni, o di servizi su beni, che si trovano all'interno di un deposito Iva occorre indicare la Natura N3.6, nel caso di acquisto di beni non rilevante ai fini Iva in Italia occorre indicare la Natura N2.2).

Come compilare il campo <DatiFattureCollegate>

Documento Xml TD17 / Xml TD18 / Xml TD19

Estremi della fattura di riferimento.

Come compilare il campo <Numero>

Documento Xml TD17 / Xml TD18 / Xml TD19

Consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc.

7. DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI INVIO DELLA DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO (art. 3, comma 6)

Il “Decreto Semplificazioni” proroga al 30.9.2022 il termine per la presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per le annualità 2020 e 2021.

Si ricorda che l'art. 4, comma 1-ter del D.Lgs. n. 23/2011 e l'art. 4, comma 5-ter del D.L. n. 50/2017 hanno previsto che la dichiarazione dell'imposta di soggiorno deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

L'art. 25, comma 3-bis del D.L. n. 41/2021 ha stabilito che entro il 30.6.2022 devono essere presentate le dichiarazioni relative:

- all'anno d'imposta 2020;
- all'anno d'imposta 2021.

L'art. 1, comma 4 del DM 29.4.2022 ha disposto che la dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2020 deve essere presentata unitamente a quella relativa al 2021 entro il 30.6.2022. Per effetto del D.L. n. 73/2022 tale termine è ora differito al 30.9.2022.

8. DICHIARAZIONE IMU PER L'ANNO 2021 - PROROGA (art. 35, comma 4)

Viene differito dal 30.6.2022 al 31.12.2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2021, riferita a:

- immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2021;
- variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta intervenute nel 2021.

Nessuna proroga è invece disposta per gli enti non commerciali, per i quali il termine di presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2021 rimane fermo al 30.6.2022.

* * * * *

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

